

APPROVATO CON  
C.C. 38/2014

ALLEGATO "B"

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E DELLE TARIFFE.

### INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO
- ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO
- ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO
- ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI
- ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 8 - RIMBORSI
- ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

### ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono soggette a canone patrimoniale non ricognitorio l'uso e le occupazioni permanenti della sede stradale rientrante nel patrimonio del Comune di Pregnana Milanese e delle relative pertinenze di cui all'Allegato 1.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno computato o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Pregnana Milanese per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'euro.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato relativo alla base del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione

della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

4. Le tariffe sono approvate, secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2, con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere aggiornate annualmente con deliberazione giuntale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di mancato aggiornamento, si applicano le tariffe stabilite per l'anno precedente.
5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

#### ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio dell'occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono presi in considerazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n.285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### ART. 8 – RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
2. Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente ad euro 15,00.

#### ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448

**ALLEGATO 1**

**TIPOLOGIE SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO**

**1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione Amministrativa**

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di gas, energia elettrica, acqua termica, linee telefoniche, linee dati e simili, cadauna:
- 1.2 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e fognatura quale unica rete del servizio idrico
- 1.3 Cabine telefoniche, cabine elettriche, cabine gas, e/o ogni altro manufatto posto su suolo, soprasuolo o nel sottosuolo pubblico di dimensione superiore a 1 mq al servizio delle condutture di cui al punto 1.1
- 1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e/o altre linee, in qualunque materiale realizzate:
- 1.5 Tralicci di elettrodotto

## ALLEGATO 2

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Dove:

#### **Tariffa di riferimento (Tr) è approvata dalla Giunta Comunale.**

La tariffa di riferimento sarà aggiornata annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

#### **Parametro durata temporale occupazioni (k1):**

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione come segue:

Occupazioni di durata anni 1  $k1 = 2,0$

Occupazioni di durata fino a 5 anni  $k1 = 1,5$

Occupazioni di durata oltre anni 5  $k1 = 1,0$

#### **Parametro economico (k2):**

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 500 mila Euro  $k2 = 1,0$

Da Euro 500 mila a 1 milione  $k2 = 1,2$

Oltre Euro 1 milione  $k2 = 1,5$

Per il primo esercizio tale parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

#### **Parametro di interferenza (k3):**

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione:

- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale:  $k3 = 1,5$
- ✓ con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale:  $k3 = 1,2$
- ✓ senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi:  $k3 = 1,0$
- ✓ infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, acqua termica, fognatura, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, conduttore e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, fibre ottiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:
  - fino a 16 cm.  $K3 = 1,0$
  - superiore a 16 cm fino a 100 cm:  $k3 = 1,2$
  - superiore a 100 cm:  $k3 = 1,5$

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione dalla Giunta Comunale secondo

la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

#### **Valore occupazione e unità di misura**

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione prevista dalla Giunta Comunale in base all'unità di misura espressa:

mq. = metri quadrati

ml. = metri lineari

cad. = cadauno

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

#### **Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)**

E' costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$